SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza

REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995, n°170)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE FORNITURE, SERVIZI E LOGISTICA

N. 1105 DEL 14.10.2016

OGGETTO: **Servizio di Lavanolo (noleggio, lavaggio, fissaggio della biancheria ecc.) – proroga contratto luglio 2016 – dicembre 2016. CIG.0010740EE9.**

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Fornitura, Servizi e Logistica, dott. Teodoro Gabriele in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con deliberazione n.5 del 20 gennaio 2016 nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. Gestione Risorse Economiche

Si attesta che la spesa di euro 1.500.000,00 scaturente dalla presente determina è annotata sul conto n.502.2.101 del Bilancio Economico anno 2016.

Il Direttore dell'U.O.C.
(Dott. Achille Gentile)

Il Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE FORNITURE, SERVIZI E LOGISTICA

PREMESSO

Che in data 30 giugno 2016 è scaduto l'affidamento del Servizio di Lavanolo (noleggio, lavaggio, fissaggio della biancheria ecc.) nei confronti della ditta Servizi Ospedalieri spa di Ferrara, giusta deliberazione n.385/15, per un importo annuo di euro 2.308.360,24, iva inclusa;
Che la nuova gara è stata avocata dall'Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante;
Che questa Azienda non può indire autonomamente una procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, in quanto l'art.3, comma 4°, del Regolamento di organizzazione della Stazione Unica Appaltante, ex art.2 L.R. n.26/07 e s.m.i, prevede l'obbligatorietà per gli Enti Regionali dell'avvalimento della cennata Autorità per l'espletamento di gare di valore sopra la soglia comunitaria, pena decadenza del relativo finanziamento regionale ai sensi del comma 5° del sopra citato art.3;
Che, inoltre, il DPCM 24.12.15 dispone, per gli appalti di Servizi di Lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di importo annuo superiore agli euro 40.000,00, iva esclusa, il ricorso obbligatorio ai soggetti aggregatori ex art.9 Legge n.89/14;
Che come evidenziato nell'allegato report delle iniziative dei Soggetti Aggregatori del sito istituzionale "ww.acquistinretepa.it", la Gara centralizzata per il Servizio Lavanolo per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria risulta in programmazione presso la citata Stazione Unica Appaltante;

CONSIDERATO

Che di fatto, la ditta fornitrice del Servizio di Lavanolo continua, a tutt'oggi, a prestare la propria attività regolarmente;
Che la normativa sopra citata non consente a questa Azienda di espletare una nuova ed autonoma procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi;
Che, pertanto, è indispensabile prorogare il rapporto contrattuale con la ditta Servizi Ospedalieri spa di Ferrara, attuale affidataria del Servizio di Lavanolo, ai prezzi, patti e condizioni del rapporto rinegoziato con deliberazione n.385/15 (sconto del 5%), per il periodo luglio 2016 – dicembre 2016 (proroga ponte);
Che presso la SUA la gara di che trattasi è, allo stato attuale, in programmazione e, quindi, non ancora attiva per cui è necessario stipulare un contratto ponte in attesa di attivazione di un nuovo contratto da parte del soggetto aggregatore (SUA o Consip);
Che la presente proroga in ogni caso si risolverà anticipatamente in caso di aggiudicazione da parte del soggetto aggregatore (SUA o Consip);

PRECISATO

Che per il periodo Gennaio 2016 – Giugno 2016 è stato annotato dall'U.O.C G.R.E, in base al budget provvisorio assegnato, un impegno di spesa parziale pari ad euro 650.000,00, risultato inferiore all'importo contrattuale aggiudicato;
Che la somma di euro 1.500.000,00 viene annotata sul conto dell'U.O.C. G.F.S.L n.502.2.101 del Bilancio anno 2016
Che i proponenti il presente atto non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
Che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della legge regionale 19 marzo 2004, n.11;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati;
Di designare in qualità responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.Lgs. 50/16, il Responsabile f.f. U.O. Economato, Dott. Alberto Grano;
Di autorizzare, pertanto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara da parte dell'Autorità Regionale S.U.A., la proroga degli effetti dello scaduto contratto di servizio di Lavanolo con lo sconto del 5%, fermo rimanendo tutte le altre condizioni

contrattuali, per il periodo dallo 01 luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, ribadendo che tale scadenza potrà essere anticipata qualora la citata procedura regionale dovesse concludersi definitivamente prima della data sopra indicata, senza che la società Servizi Ospedalieri possa accampare alcuna pretesa in merito;
Di ribadire che la gara in parola, ai sensi del DPCM 24.12.15, è affidata alla competenza esclusiva dei soggetti aggregatori ed allo stato attuale risulta avocata ed in fase di programmazione alla SUA Calabria;
Di notificare il presente atto alla società Servizi Ospedalieri di Ferrara;
Di notificare alla Direzione Sanitaria del P.U. ed all'U.O. Economato, tutte interessate per i consequenziali adempimenti di competenza (rispettivamente verifica dell'esecuzione e liquidazione fatture, IPA 6TFXZ7);
Di precisare che la somma di euro 1.500.000,00 è registrata sul conto dell'U.O.C. G.F.S.L n.502.2.101 del Bilancio anno 2016 (di cui euro 400.000,00 a copertura parziale del 1° semestre 2016 e i restanti euro 1.100.000,00 per il 2° semestre 2016);
Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale;
Di precisare che gli atti citati nella presente determinazione sono custodite agli atti dell'U.O.C. Gestione Forniture Servizi e Logistica;
Di precisare, altresì, che i proponenti del presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'Art. 3-ter del D.Lgs.vo N. 502/1992 e s.m.i.;
Di precisare, infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/04.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Alberto Grano

Il Direttore della U.O.C. G.F.S.L.
Dott. Teodoro Gabriele

SI ATTESTA

che la presente determina, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;

- è costituita da n.___ fogli intercalari / n. ..... fogli allegati

Cosenza, _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- che la presente determina è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

- che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n._____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.

Cosenza, _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

che la presente determina:

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art 13, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.

- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del _____.

- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____ del _____.

Cosenza, _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)